

PATRIMONIO E TRUST

La determinazione del reddito imponibile in capo al trust non commerciale

di **Sergio Pellegrino**

Analizziamo le regole di determinazione del reddito imponibile del trust non commerciale per le principali fattispecie generatrici di reddito.

Nel [contributo pubblicato la scorsa settimana](#) nella nostra rubrica abbiamo inquadrato il trust dal punto di vista dell'**imposizione diretta**, introducendo la distinzione fra **trust trasparente** e **trust opaco**.

Il trust si considera **trasparente** quando vi sono dei beneficiari individuati con il **diritto a "percepire" i frutti dei beni in trust**, e quindi c'è una capacità contributiva attuale in capo ai beneficiari.

Il trust è invece **opaco** quando **questo diritto non sussiste**, ma c'è invece **discrezionalità da parte del trustee nell'effettuare l'attribuzione del reddito** (oltre naturalmente alla situazione nella quale i **beneficiari non fossero individuati**).

La **determinazione del reddito imponibile** è in realtà la medesima per entrambe le fattispecie, ciò che cambia è invece la **modalità di tassazione**: nel caso del **trust trasparente** il reddito determinato nel Modello Unico del trust concorre alla **formazione del reddito complessivo dei beneficiari**, con una imputazione appunto "*per trasparenza*", mentre il **trust opaco** su quel reddito **assolve direttamente l'Ires**.

Ragioniamo a questo punto sulla determinazione del reddito imponibile in capo ai **trust non commerciali**, prendendo in considerazione le **principali fattispecie generatrici di reddito**.

La disciplina che si rende applicabile è quella di determinazione del reddito degli **enti non commerciali**, ai quali sono assimilati da un punto di vista fiscale ai sensi della previsione contenuta nella **lettera c) del primo comma dell'articolo 73 del Tuir**.

Per quanto riguarda innanzitutto gli **immobili** disposti in trust, se questi sono situati nel territorio dello Stato il reddito ad essi correlato è un reddito di **natura fondiaria** e deve

concorrere a formare il reddito complessivo in proporzione al periodo di possesso:

- nel caso in cui l'immobile **non sia locato**, deve essere dichiarato il **reddito medio ordinario dato dalla rendita catastale rivalutata** (se l'immobile è di interesse storico ed artistico si applica la riduzione del 50%)
- se l'immobile invece è **locato**, va dichiarato il **maggiore fra il canone risultante dal contratto**, ridotto del 15% per le spese di manutenzione e riparazione documentate ed effettivamente sostenute, **e il reddito medio ordinario** (per gli immobili di interesse storico ed artistico la riduzione è del 35%)

Qualora invece l'immobile non sia situato in Italia, si applicano gli articoli 67 comma 1 lettera f) e 70 comma 2 del Tuir ed il reddito rientra nella categoria dei **redditi diversi**.

Nel caso in cui un immobile disposto in trust sia adibito ad **abitazione principale non** spetta comunque la **deduzione** dal reddito complessivo del trust o del beneficiario che vi dimora abitualmente: infatti la deduzione di cui all'articolo 10 comma 3 bis del Tuir spetta alla **persona fisica** in relazione all'abitazione principale ovvero all'abitazione nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Per quanto riguarda i **redditi di capitale** e quelli **diversi di natura finanziaria** valgono le disposizioni del titolo I del Tuir e quindi la tassazione che si rende applicabile è analoga a quella della persona fisica.

Se nel trust sono disposte **partecipazioni in società di capitali**, a seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2015, i dividendi ricevuti, dal periodo d'imposta 2014, **concorrono a formare il reddito del trust nella misura del 77,74%** (e non più del 5%).

Se il trust è **opaco**, paga quindi il **27,5% sul 77,74% dell'importo ricevuto**, arrivando ad una **tassazione complessiva del 43%** (tenendo conto dell'Ires già versata dalla società partecipata), che si avvicina a quella della persona fisica che detiene una partecipazione qualificata.

Se invece il trust è **trasparente**, il reddito pari al 77,74% dei dividendi ricevuti viene trasferito ai beneficiari e la tassazione diventa quindi particolarmente gravosa se questi hanno un'aliquota Irpef elevata.

Nel caso in cui nel trust sia disposta una **partecipazione in una società di persone**, il reddito prodotto dalla società viene imputato per trasparenza al trust, che, se opaco, su di esso paga il **27,5% di Ires**.

Qualora le partecipazioni disposte in trust vengano cedute, il trust non commerciale realizza un **reddito diverso**: se la partecipazione è qualificata **la plusvalenza concorre nella misura del 49,72% a formare il suo reddito complessivo**, al netto delle minusvalenze realizzate nel corso del periodo d'imposta o riportate a nuovo da precedenti periodi di imposta. Se il trust è **opaco**,

quindi, **l'imposizione complessiva è pari al 13,673%.**

Laddove ad essere ceduta sia invece una **partecipazione non qualificata**, il trust soggiace all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% (quindi la tassazione è quasi doppia rispetto al caso della partecipazione qualificata).

I redditi per i quali sono previste **imposte sostitutive o ritenute a titolo di imposta** applicate dall'intermediario **non sono invece oggetto di dichiarazione**. Sugli interessi maturati sugli importi depositati nel conto corrente del trust, quindi, è **la banca ad operare direttamente la ritenuta del 26%** e nulla deve essere indicato nella dichiarazione del trust.